

STATUTO

ANNI D'ORO SOCIETA' COOPERATIA SOCIALI IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA IACOPO DA
MESAGNE 14

Numero REA: BR - 130032

Codice fiscale: 02226090740

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A E DI LAVORO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	
	"ANNI D'ORO " S.C.A R.L.	
	Articolo 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita una Società cooperativa Sociale a responsabi-	
	lità limitata denominata « ANNI D'ORO Cooperativa Sociale », in	
	forma abbreviata "ANNI D'ORO s.c.s.".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo IV del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Articolo 2 (Sede)	
	La Società ha sede sociale in Mesagne.	
	Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con	
	la Società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Articolo 3 (Durata)	
	La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre	
	duemilasessanta e potrà essere prorogata nelle forme di leg-	
	ge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del	
	termine sempre per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	
	Articolo 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità ed ha come oggetto:	
	a)svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti	
	pubblici e privati in genere, attività socio sanitarie e as-	

	sistenziali , attività socio-riabilitative, assistenza domi-	
	ciliare in tutte le sue forme, gestione di centri residenzia-	
	li e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e se-	
	miautosufficienti, centri diurni, residenziali e semiresiden-	
	ziali per disabili, centri riabilitativi per malati mentali	
	sia residenziali che semiresidenziali, strutture assistenzia-	
	li e residenziali per bambini e giovani in difficoltà, tele-	
	soccorso e tele-assistenza, trasporto per soggetti in diffi-	
	coltà, attività ricreative, culturali, associative a favore	
	di tutti i soggetti e, in special modo, delle persone anziane	
	e disabili.	
	La Cooperativa potrà mero titolo esemplificativo costruire,	
	acquistare immobili, organizzare e gestire residenze sanita-	
	rie assistenziali, case di riposo, centri diurni, servizi di	
	assistenza domiciliare, centri di terapie fisiche ed ogni al-	
	tra attività connessa o simile al perseguimento dello scopo	
	sociale.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente, at-	
	tinenti ai medesimi.	

	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo	
	il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne	
	presenti l'esigenza.	
	La cooperativa si propone di far promuovere ai soci, nell'am-	
	bito della compagine sociale, la raccolta dei finanziamenti da	
	destinare alle iniziative sociali programmate, nonché di as-	
	sistere i soci per ottenere in loro favore i contributi era-	
	riali previsti dalle leggi in vigore e da quelle che saranno	
	promulgate per un più ampio conseguimento dell'oggetto socia-	
	le. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche,	
	mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione e delle attività	
	regolate dalla legge n.1 e 197 del 1991) e immobiliari, neces-	
	sarie e/o utili per la realizzazione degli scopi sociali.	
	All'uopo la cooperativa potrà chiedere finanziamenti agevola-	
	ti e non, contributi in conto capitale e/o interessi e mutui	
	previsti dalle vigenti leggi provinciali, regionali, statali	
	e comunitarie esistenti alla data della richiesta. Potrà, nei	
	limiti consentiti dalla legge (purchè non in via prevalente	
	alle altre attività), assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese cooperative	
	e dare adesioni ad altri enti od organismi economici, morali,	
	culturali ed assistenziali; potrà infine partecipare con o-	
	blazioni a quelle iniziative idonee a rafforzare con l'esem-	
	pio nei rapporti tra i soci ed in quelli fra loro e gli altri	

	cittadini, i principi legali del soccorso e della solida-	
	rietà. Potrà assumere, sempre e in ogni caso nel rispetto	
	della legge 197/1991 e in ogni modo non in via prevalente,	
	impegni a dare garanzie e fideiussioni a favore delle coope-	
	rative, enti pubblici e privati, mediante delibera assemblea-	
	re. Qualora la cooperativa non dovesse in concreto aderire o	
	dovesse recedere da associazioni nazionali di rappresentanza,	
	assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovrà versare	
	direttamente al Ministero del Lavoro la quota di utili secon-	
	do quanto previsto dagli artt.11 e 20 della legge 59/1992;	
	qualora la società non ottemperi all'obbligo di versamento	
	dei citati contributi, decade dai benefici fiscali e d'altra	
	natura concessi dalla normativa vigente.	
	Articolo 5 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, o-	
	perando di preferenza nell'ambito territoriale di Mesagne,	
	attraverso l'erogazione di servizi socio-assistenziali, sani-	
	tari ed educativi.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	

	legge n.381/91 art.1 lett. "a" e "b" ispirandosi ai principi	
	di solidarietà e mutualità.	
	Articolo 6 (Soci Cooperatori)	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere	
	inferiore al minimo come stabilito all'art. 2522 c.c. secondo	
	comma. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi come soci:	
	i lavoratori di ambo i sessi che abbiano la cittadinanza ita-	
	liana; che abbiano conseguito la capacità di agire e che per	
	la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializ-	
	zazione professionale possano partecipare direttamente ai la-	
	vori dell'impresa sociale e/o cooperare attivamente al suo e-	
	sercizio e al suo sviluppo a condizione che non esercitino in	
	proprio imprese identiche o affini a quelle di cui all'art. 4.	
	Articolo 7 (Ammissione a socio)	
	Chi intenda essere ammesso a socio della cooperativa deve	
	presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specifi-	
	cando:	
	a. se persona fisica:	
	1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del ri-	
	chiedente, codice fiscale, qualifica lavorativa;	
	2. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	

	che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	3. quant'altro l'assemblea deciderà necessario conoscere ai	
	fini dell'iscrizione;	
	4. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata.	
	b. Se la richiesta è fatta da Società di persone, Ente o per-	
	sona giuridica, la domanda deve indicare:	
	1. la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e	
	partita IVA, la sede e l'attività che forma l'oggetto sociale	
	della stessa;	
	2. la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	non inferiore al limite minimo e non superiore al limite mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	4. l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di ammissione a socio sarà accettata.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	presente Statuto, tenuto conto dei dati comunicati alla Coo-	
	perativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Am-	
	ministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammis-	
	sione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata	
	dall'art. 2528 c.c..	

	Articolo 8 (Versamento quota socio cooperatore)	
	Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione	
	viene annotata nel libro dei soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al/ai versa-	
	menti della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti	
	dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al	
	fondo di riserva straordinario.	
	Articolo 9 (Doveri del socio cooperatore)	
	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dall'Assemblea, nonché delle de-	
	liberazioni degli organi sociali della Cooperativa e dei re-	
	lativi atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte;	
	c. a prestare la loro attività quando chiamati dalla coopera-	
	tiva, nei modi, nei tempi e nei luoghi indicati. Non possono	
	quindi rifiutarsi se non con atti validamente giustificativi.	
	Articolo 10 (Vincolo sulle quote del socio cooperatore)	
	Le quote di partecipazione al capitale della Cooperativa non	
	possono essere cedute, né possono essere sottoposte a pegno o	
	a vincoli senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo	
	Amministrativo, dovendosi le stesse considerare vincolate a	

	favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il socio	
	che intende trasferire la propria quota deve darne comunica-	
	zione agli Amministratori con lettera raccomandata, il prov-	
	vedimento che concede o nega, motivando, l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio	
	può liberamente trasferire la propria quota al terzo avente i	
	requisiti richiesti per la qualità di socio.	
	Articolo 11 (Cessazione da socio cooperatore)	
	I soci cooperatori cessano di far parte della Società per re-	
	cesso, esclusione o morte, se persone fisiche; per recesso ed	
	esclusione, se Società o Enti.	
	Articolo 12 (Recesso del socio cooperatore)	
	Il recesso del socio cooperatore è ammesso oltre nei casi	
	previsti dalla legge, in presenza delle seguenti cause o con-	
	dizioni:	
	-quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	-quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera	
	raccomandata, all'Organo Amministrativo il quale, entro ses-	
	santa giorni, delibera in merito.	
	La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei	
	soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto so-	

	ciale, dalla data di comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda e, per quanto riguarda i rapporti mu-	
	tualistici tra socio e Società, con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre	
	mesi prima: in caso contrario la delibera diviene efficace	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 13 (Esclusione e decadenza del socio cooperatore)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore	
	può essere escluso:	
	1. quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società e che derivano dalla legge,	
	dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni	
	che regolano il rapporto mutualistico con il socio (com, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda mo-	
	roso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della	
	quota sociale);	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo di lettera raccomandata, ad adempiere i	
	suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese	
	dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga ina-	
	dempiente;	
	2. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello Statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	3. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-	

	re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività	
	di concorrenza con la Società:	
	4. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione:	
	5. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le.	
	La deliberazione dell'esclusione sarà presa dagli Amministra-	
	tori e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio	
	interessato.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul li-	
	bro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti	
	mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato	
	dagli Amministratori.	
	Articolo 14 (Liquidazione della quota del socio cooperatore)	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio coopera-	
	tore la liquidazione della quota sociale da esso posseduta,	
	sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio	
	cooperatore; il relativo pagamento verrà effettuato nei ter-	
	mini e nei modi stabiliti dagli artt. 2532 e 2535 cc. Il de-	
	bito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato	
	dalla Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credi-	
	to a qualunque titolo vantato dalla stessa nei confronti del	

	socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto o escluso. Decorsi due anni dallo scioglimento del	
	rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia perve-	
	nuta alla Cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in pre-	
	scrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordinaria.	
	Articolo 15 (Rimborso della quota agli eredi del socio coope-	
	ratore)	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rimborso agli ere-	
	di della quota dallo stesso effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata, si effettua nei termini e con le moda-	
	lità previste dall'art. 2534 c.c., anche con riguardo all'e-	
	ventualità concessa dal secondo comma dell'articolo stesso	
	qualora l'erede possenga i requisiti di ammissione alla So-	
	cietà.	
	Articolo 16 (Organi sociali)	
	Sono organi della società:	
	a)l'Assemblea dei soci;	
	b)l'Organo Amministrativo;	
	c)il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d)l'Organo di Controllo Contabile, se nominato.	
	Articolo 17 (L'Assemblea)	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità	
	alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci an-	

	corché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	Articolo 18 (Assemblea ordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Ammi-	
	nistrativo almeno una volta all'anno, entro un termine non	
	superiore a 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale.	
	Ove l'Organo Amministrativo accerti la sussistenza di parti-	
	colari esigenze della Società, ai sensi dell'art. 2364 c.c.,	
	l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine, comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli Amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate	
	dalla legge e dal presente Statuto, e in particolare:	
	1. approva il bilancio;	
	2. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	dere agli Amministratori per la loro attività collegiale e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci ove previsti:	
	4. delibera sulla costituzione dei fondi eventualmente previ-	
	sti a norma del presente Statuto;	
	5. approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;	

	6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.	
	I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno	
	la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la con-	
	vocazione dell'Assemblea con le modalità richieste dalla leg-	
	ge.	
	Articolo 19 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello Statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della Società, sulla nomina, ,sulla revoca e sui poteri	
	dei liquidatori, e in genere sulle materie a essa riservate	
	dalla legge o dallo Statuto. Essa può essere convocata dal-	
	l'Organo Amministrativo e anche su richiesta dell'Organo di	
	Controllo, dove previsto, ovvero nei casi stabiliti dalla	
	legge, con indicazione degli argomenti da trattare. In que-	
	st'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro cinque	
	giorni dalla richiesta.	
	Articolo 20 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale, o altrove, nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano.	
	La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo di avviso	
	comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assem-	

	blea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del-	
	l'ora e, del luogo dell'adunanza, nonché le materie da trat-	
	tare.	
	Nell'avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale	
	seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso	
	giorno della prima.	
	Articolo 21 (Validità dell'Assemblea e delle sue deliberazio-	
	ni)	
	Le Assemblea, tanto ordinarie che straordinarie, sono valida-	
	mente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare con le	
	seguenti maggioranze dei partecipanti: in prima convocazione,	
	quando siano presenti, o rappresentati, tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci pre-	
	senti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cari-	
	che sociali risultano nominati coloro che riportano un numero	
	maggior di voti.	
	Le deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'og-	
	getto sociale, allo scioglimento anticipato della Società e	
	alla trasformazione del tipo di Società, per essere valide,	
	dovranno riportare il voto favorevole almeno di tanti soci	
	che rappresentino i due terzi dei voti spettanti all'intera	
	compagine sociale, tanto in prima quanto in seconda convoca-	

	zione: i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla	
	Società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante	
	dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è pre-	
	sa la deliberazione. Le delibere possono essere impugnate nei	
	casi e secondo le modalità indicate negli artt. 2377 e ss.	
	c.c.	
	Articolo 22 (Intervento alle assemblee)	
	Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti	
	coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori	
	da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio,	
	che non sia amministratore o dipendente della Società, ma che	
	abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può essere	
	rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.	
	Per quanto riguarda i Soci persone giuridiche il diritto di	
	intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso di	
	impedimento di questo, da persone specificatamente autorizza-	
	te con delibera legalmente adottata dall'organo sociale com-	
	petente il cui estratto sia esibito al Presidente dell'Assem-	
	blea (e che non siano dipendenti o Amministratori della Coo-	
	perativa).	
	Articolo 23 (Diritto di voto)	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto a un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	

	tato.	
	I soci persone giuridiche hanno diritto a un numero di voti	
	comunque non superiore a cinque.	
	Articolo 24 (Presidenza delle assemblee)	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in	
	sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta	
	dall'Assemblea.	
	Quando manchino il Presidente e il Vice-Presidente l'Assem-	
	blea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioran-	
	za dei soci presenti.	
	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'Assemblea, nomina un Segretario che può essere	
	persona estranea alla Società e che deve essere notaio quando	
	trattasi di Assemblea straordinaria. Le deliberazioni del-	
	l'Assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale	
	firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando vi siano,	
	dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Ferme le	
	disposizioni di legge, le deliberazioni dell'Assemblea	
	straordinaria saranno verbalizzate dal notaio e devono essere	
	inserite sul libro verbali assemblee.	
	Articolo 25 (Votazioni - Modalità)	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	

	ti. E' consentito esprime il proprio voto per corrispondenza.	
	In tal caso l'atto di convocazione deve contenere per esteso	
	la deliberazione proposta.	
	Amministrazione	
	Articolo 26 (Sistemi di amministrazione)	
	Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non	
	possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le mate-	
	rie previste dall'art. 2381 C.C. i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelto tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, anche fino a revoca o	
	dimissioni. Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	

	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri un presidente e un vice presidente.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enun-	
	ciati per il consiglio di amministrazione si intendono assor-	
	biti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo	
	del consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 27 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri. La	
	maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coopera-	
	tori.	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili nel limite di tre mandati consecutivi.	
	In caso vengano meno uno o più Amministratori il Consiglio	
	procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 c.c., sceglien-	
	doli nell'ambito della medesima categoria di soci, alla quale	
	apparteneva o alle quali appartenevano rispettivamente gli	
	Amministratori da sostituire.	
	Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri	
	nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerar-	
	si decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assem-	
	blea per la nomina del nuovo Consiglio.	

	Gli Amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle	
	spese incontrate per l'esercizio della carica, a un gettone	
	di presenza il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea	
	dei soci che approva il bilancio. Per gli Amministratori in-	
	vestiti di particolari incarichi il Consiglio di Amministra-	
	zione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove previsto,	
	potrà determinare un apposito emolumento.	
	Articolo 28 (Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti il Presidente e	
	uno o più Vice presidenti, ai quali può anche delegare parte	
	delle proprie attribuzioni. Il VicePresidente - o quello più	
	anziano di età se ne è stato nominato più di uno - sostitui-	
	sce il Presidente in caso di inadempimento di questi o nel	
	caso che sia assente o impedito o che versi, per una partico-	
	lare questione, in conflitto di interessi nell'esercizio del	
	potere di rappresentanza della Cooperativa.	
	Articolo 29 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, sia nella sede	
	sociale che altrove, dal Presidente o da uno dei Vi-	
	ce-Presidenti, tutte le volte che se ne presenti l'opportu-	
	nità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi	
	membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o posta	

	elettronica ove sia possibile identificare i dati del mittente e del destinatario, da spedirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno due giorni di preavviso.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza il Consiglio è presieduto dal più anziano di età dei Consiglieri intervenuti. Il Presidente sarà assistito da un Segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla Società se invitata a partecipare alla riunione.	
	Si considerano valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutosi mediante teleconferenza o videoconferenza, se e in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione. Soddisfatte tali condizioni la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta	

	la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in cari-	
	ca. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della	
	maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e da chi ha avuto le mansioni di Segretario.	
	Articolo 30 (Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione	
	ne e dell'Amministratore Unico)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società e gli sono conferiti tutte	
	le facoltà per l'attuazione degli scopi sociali ad eccezione	
	soltanto di quelli che, per disposizione di legge o di Statu-	
	to, siano riservati alla competenza dell'Assemblea. Il Consi-	
	glio di Amministrazione valuta, inoltre, l'adeguatezza del-	
	l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esamina	
	i piani strategici, industriali e finanziari, e valuta, sulla	
	base della relazione di organi delegati, il generale andamen-	
	to della gestione.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, e-	
	ventualmente stabiliti dalla legge o dall'Assemblea dei soci):	
	1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	

	3. redigere il progetto di bilancio, corredato dalla relazione di accompagnamento che indichi specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo-mutualistico della Società;	
	4. predisporre i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre all'Assemblea;	
	5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della Cooperativa, fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda) e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente; stipulare convenzioni a favore degli asso-	

	ciati, in applicazione del presente Statuto: e ciò purché in	
	connessione con l'oggetto sociale;	
	6. concorrere a gare di appalto, licitazione e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e o-	
	gni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi),	
	consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di	
	ipoteche esonerando da responsabilità il Conservatore dei Re-	
	gistri;	
	8. assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni; compiere tutti gli atti e	
	le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di	
	legge o del presente Statuto, o per deliberazione dell'Assem-	
	blea dei soci, siano riservate a quest'ultima;	
	9. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	10. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e pas-	
	sive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare	
	a terzi incarichi professionali;	
	11. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente	
	Statuto, nonché proporre all'Assemblea la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione o il	

	potenziamento aziendale;	
	12. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi, non aventi carattere di sedi secondarie,	
	unità locali, succursali, depositi, magazzini, agenzie con	
	determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento	
	alle zone territoriali di competenza;	
	13. acquistare e rimborsare quote proprie della Cooperativa,	
	acquistare e cedere interessenze e partecipazioni al capitale	
	sociale di altre Società enti o consorzi, purché nei limiti	
	inderogabilmente imposti dalla legge. e ai soli fini del con-	
	seguimento dell'oggetto sociale nel rispetto del presente	
	Statuto e partecipare alla loro costituzione.	
	Gli stessi poteri di cui sopra spettano all'Amministratore U-	
	nico.	
	Articolo 31 (Rappresentanza della Società)	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale e la firma	
	sociale.	
	Fermo quanto stabilito dal presente Statuto, il Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale	
	e la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere del Con-	
	siglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente,	
	convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine	
	del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate	
	informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno	
	vengano fornite a tutti i Consiglieri.	

	Controlli	
	Articolo 32 (Collegio Sindacale)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto minimo da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società	
	e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale è	
	composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri	
	effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di	
	legge; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti	
	nel registro dei revisori contabili istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	Articolo 33 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale.	
	Articolo 34 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del	
	valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	

	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli a-	
	vanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti:	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a ri-	
	serva straordinaria, che provenga alla Società a titolo gra-	
	tuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci	
	e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantona-	
	mento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri	
	futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	fra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del	
	suo scioglimento. In base a quanto disposto dall' art.	
	2545-quater c.c. le riserve indivisibili possono essere uti-	
	lizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esau-	
	rite le riserve che la Società aveva destinato a operazioni	
	di aumento di capitale. Qualunque sia l'ammontare del fondo	
	di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il	
	trenta per cento degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	

	Articolo 35 (Esercizio sociale - Bilancio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione o l'Amministratore Unico provvede alla redazione	
	del bilancio, della nota integrativa, (specificando le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civi-	
	le), della relazione sulla gestione, secondo il disposto di	
	cui agli artt. 2423 e ss. c.c., previo esatto inventario, da	
	compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico in conformità con il carattere di coo-	
	perativa a mutualità prevalente della società.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, en-	
	tro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gamento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni	

	della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla ge-	
	stione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa, in base a quanto disposto dall'art.	
	2545-sexies, deve riportare separatamente in bilancio i dati	
	relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo even-	
	tualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Articolo 36 (Destinazione dei residui attivi)	
	Qualora dal bilancio risultino residui attivi, questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	• almeno il 30% al fondo di riserva legale;	
	• ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	L'eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	a. a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	b. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilan-	

	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requi-	
	siti mutualistici per le Società cooperative, ragguagliato al	
	capitale effettivamente versato;	
	c. a eventuale quota ripartita tra i soci, a titolo di ri-	
	storno, anche mediante aumento delle rispettive quote di ca-	
	pitale sociale, in relazione all'ammontare degli acquisti dai	
	medesimi soci perfezionati con la Cooperativa nel corso del-	
	l'esercizio sociale di riferimento;	
	d. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'Assemblea che approva il bilancio.	
	L'Assemblea, ferma restando la devoluzione alla riserva lega-	
	le, può deliberare la destinazione dei residui attivi confor-	
	memente a quanto previsto dal presente articolo proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Le riserve comunque sono indivisibili e non possono essere	
	ripartite fra i soci sia durante la vita della Società che	
	all'atto del suo scioglimento, ai sensi di quanto stabilito	
	dall'art. 12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.	
	Articolo 37 (Scioglimento e liquidazione)	
	In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea	
	straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e no-	
	minerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i	
	poteri.	

	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e dividendi eventualmente maturati, in caso di sciogli-	
	mento della Cooperativa sarà devoluto a fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo 38 (Destinazione del residuo attivo in caso di ces-	
	sazione)	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo	
	attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a. al rimborso delle quote di partecipazione;	
	b. alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 39 (Regolamento)	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società sarà	
	disciplinato - oltre che dalle disposizioni dell'atto costi-	
	tutivo e dello Statuto - da un apposito regolamento interno	
	per i soci lavoratori e un regolamento interno per i soci fi-	
	nanziatori da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da ap-	
	provarsi dall'Assemblea dei soci.	
	I regolamenti entreranno in vigore in seguito all'approvazio-	
	ne dell'Assemblea Ordinaria dei soci con le eventuali modifi-	
	che da essa apportate.	
	Articolo 40 (Clausole mutualistiche)	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art 2514 del codice	
	civile per la qualificazione di COOPERATIVA A MUTUALITA' PRE-	

32 di 32